

**ACCORDO QUADRO TRA LA BANCA D'ITALIA E LA CONSOB
IN MATERIA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO NELL'ESERCIZIO DELLE
RISPETTIVE FUNZIONI**

La Banca d'Italia e la Consob

VISTO il Regolamento UE del Consiglio del 15 ottobre 2013, n. 1024, istitutivo del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

VISTO l'art. 152 del Regolamento UE della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014 n. 468 (*SSM Framework Regulation* - Regolamento quadro sull'MVU) relativo ai meccanismi di cooperazione tra Autorità nazionali competenti (ANC) e altre autorità afferenti ai compiti trasferiti alla BCE dal regolamento sul MVU;

VISTA la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

VISTO il Regolamento (Ue) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di Risoluzione Unico (SRM) e del Fondo di risoluzione unico;

VISTI il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 e la legge 9 luglio 2015, n. 144, che designano la Banca d'Italia come Autorità nazionale di risoluzione;

VISTO il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, di attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (nel seguito "Decreto BRRD");

VISTI gli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*" che dettano i principi generali in materia di coordinamento delle attività e collaborazione tra le Autorità di vigilanza;

VISTI l'art. 4, commi 1, 4 e 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*" (TUF) e l'art. 7, commi 1 e 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, "*Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*" (TUB) che regolano lo scambio di informazioni e il segreto d'ufficio tra le Autorità di vigilanza

nonché gli artt. 5 e 6 del Decreto BRRD che disciplinano lo scambio di informazioni e il segreto d'ufficio tra la Banca d'Italia in qualità di Autorità di risoluzione e le altre Autorità di vigilanza;

VISTE le competenze istituzionali della Banca d'Italia;

VISTE le competenze istituzionali della CONSOB;

PRESO ATTO dell'orientamento della BCE secondo cui, nell'ambito del MVU, le richieste di collaborazione delle Autorità di mercato nazionali relative a intermediari significativi vengono gestite dalla stessa BCE;

TENUTO CONTO del memorandum d'intesa stipulato tra la BCE e la Consob per definire un quadro di riferimento per la cooperazione bilaterale nello svolgimento delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari finanziari rientranti nell'MVU con riguardo alla disciplina recata dalla Direttiva 39/2004, dalla Direttiva 65/2014, dal Regolamento 600/14 e dalla normativa nazionale di recepimento;

CONSIDERATO che nel tempo la Banca d'Italia e la Consob hanno stipulato accordi per coordinare l'esercizio delle rispettive funzioni in numerose materie;

PRESO ATTO che, allo stato, restano ancora attuali le esigenze di cooperazione sottese ai protocolli precedentemente stipulati dalle due Autorità;

PRESO ATTO altresì della necessità di procedere alla revisione dei meccanismi di cooperazione in essere, in considerazione del mutato quadro di competenze istituzionali derivante dal MVU e dal SRM, nonché delle modifiche normative derivanti dalle disposizioni europee, che coinvolgono le competenze delle due Autorità;

CONSIDERATA l'esigenza di ricondurre lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la Consob a una nuova cornice di collaborazione istituzionale tra le due Autorità, nel rispetto delle disposizioni europee e dei meccanismi di cooperazione in essere con la BCE e il Comitato Unico di Risoluzione;

CONSIDERATA altresì l'esigenza della Banca d'Italia e della Consob di disporre tempestivamente di informazioni aggiornate con particolare riferimento a eventuali circostanze o fatti che possano incidere sulla adeguata attivazione dei rispettivi poteri di vigilanza e di risoluzione;

convengono quanto segue:

1. Principi generali

Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia ed effettiva collaborazione al fine di agevolare le rispettive funzioni nel rispetto delle attribuzioni di ciascuna, avuta presente l'esigenza di garantire la proporzionalità nell'esercizio delle competenze nei confronti degli intermediari, dei mercati e delle infrastrutture di post-trading e degli emittenti di cui, rispettivamente, alle Parti II, III e IV del TUF (d'ora in avanti "entità vigilate"), nonché, tenuto conto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale, la parità di trattamento tra intermediari significativi e non significativi nell'ambito del MVU e del SRM.

Al fine di contenere gli oneri gravanti sulle entità vigilate, le due Autorità operano in modo da evitare duplicazioni nell'esercizio delle rispettive attività.

2. Oggetto e finalità

Il presente Accordo ha a oggetto previsioni di carattere generale applicabili alla collaborazione e al coordinamento tra le due Autorità nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e di risoluzione, per il miglior perseguimento delle finalità di: *i*) salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; *ii*) tutela degli investitori; *iii*) contenimento del rischio sistemico e buon funzionamento del sistema finanziario; *iv*) competitività del sistema finanziario; *v*) osservanza delle disposizioni in materia finanziaria; *vi*) efficienza complessiva ed integrità dei mercati finanziari; *vii*) ordinato svolgimento delle negoziazioni; *viii*) stabilità, contenimento del rischio sistemico e ordinata prestazione dei servizi di controparte centrale, regolamento e gestione accentrata (post-trading) *ix*) efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali; *x*) efficace svolgimento dei compiti di pianificazione e gestione delle situazioni di crisi, della risoluzione e della liquidazione coatta amministrativa.

3. Stipulazione di protocolli di intesa

Con riferimento a materie di comune interesse, ai fini del miglior svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché in attuazione di specifiche disposizioni del TUF, la Banca d'Italia e la Consob stipulano, nel rispetto dei principi del presente Accordo, appositi protocolli di intesa volti a disciplinare il coordinamento e la collaborazione, anche attraverso lo scambio di informazioni e documenti in possesso di ciascuna Autorità in ragione delle relative attività istituzionali. Le Autorità provvedono inoltre a modificare e integrare i protocolli d'intesa già stipulati, al fine di adeguarli alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

La Banca d'Italia e la Consob si danno reciprocamente comunicazione dell'avvenuta stipulazione o adesione a meccanismi di cooperazione, comunque denominati, con la BCE, con il Comitato Unico di Risoluzione e con le Autorità europee partecipanti al Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), in relazione a materie di comune interesse.

4. Modalità e forme di collaborazione. Comitato strategico e Comitato tecnico. Sottocomitati.

Le Parti convengono di individuare – come sede privilegiata di cooperazione e collaborazione – i Comitati strategico e tecnico istituiti dal Protocollo di intesa stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, del TUF in data 31 ottobre 2007. A tal fine le competenze dei Comitati vengono estese a tutti gli ambiti e le materie rilevanti per il coordinamento reciproco.

In particolare il Comitato strategico:

- cura il coordinamento generale delle attività connesse all'applicazione dei protocolli e risolve le questioni applicative di maggior rilievo;
- definisce gli indirizzi generali relativi alle modalità degli scambi informativi e delle altre forme di interazione tra le due Autorità;
- assicura la condivisione delle informazioni sulle rispettive iniziative regolamentari di reciproco interesse.

Il Comitato strategico – composto da rappresentanti di vertice delle due Autorità o da eventuali sostituti – si riunisce con frequenza semestrale e, su proposta di ciascuna Autorità, ogni qual volta sia ritenuto opportuno.

Il Comitato tecnico attua gli indirizzi definiti dal Comitato strategico e in particolare:

- esamina le questioni che richiedono di modificare o integrare i protocolli esistenti ovvero di stipularne di nuovi;
- individua le linee applicative di carattere generale in relazione alle materie di comune interesse;
- analizza le questioni di natura tecnica volte a migliorare il coordinamento delle funzioni istituzionali delle due Autorità;
- definisce le procedure, anche di tipo informatico, connesse con lo scambio di pareri, dati, informazioni e documenti, per la migliore attuazione dei protocolli d'intesa;
- valuta i quesiti degli intermediari e degli operatori che richiedono una risposta congiunta.

Il Comitato tecnico – composto dai responsabili degli uffici competenti in relazione alle materie trattate, o da eventuali sostituti – si riunisce con frequenza trimestrale e, su proposta di ciascuna Autorità, ogni qual volta sia ritenuto opportuno.

Ove necessario, l'analisi congiunta di specifiche fattispecie di carattere tecnico o di fenomeni di comune interesse può essere svolta da rappresentanti delle sole strutture interessate in seno a sottocomitati all'uopo convocati.

Resta ferma la possibilità di condividere informazioni, dati e notizie, anche relative alla situazione delle singole entità vigilate, nell'ambito di riunioni periodiche organizzate su richiesta dell'Autorità interessata.

5. Riservatezza

In sede di condivisione e/o trasmissione delle informazioni o dei documenti, ciascuna Autorità fa presente all'altra il regime di riservatezza da applicare agli stessi. Le Autorità si impegnano a utilizzare informazioni e documenti nel rispetto del grado di riservatezza rappresentato e a predisporre, per la conservazione anche documentale degli stessi, adeguati presidi di sicurezza. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio.

6. Rapporti con altre Autorità

Il presente Accordo impegna esclusivamente la Banca d'Italia e la Consob. Rimangono impregiudicati gli obblighi derivanti da accordi e intese stipulati dalle Parti con altre Autorità.

7. Validità dell'Accordo e procedure di modifica

La validità del presente Accordo è a tempo indeterminato.

Il presente Accordo potrà essere integrato e/o modificato di comune accordo tra le Autorità al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 2.

8. Pubblicità dell'Accordo

Le due Autorità danno pubblicità al presente Accordo con le modalità previste per la pubblicità dei rispettivi provvedimenti. L'Accordo viene inoltre reso disponibile sui siti Internet della Banca d'Italia e della Consob.

9. Allegato

I protocolli d'intesa tra le due Autorità sono indicati nell'elenco allegato al presente Accordo, che verrà tempo per tempo aggiornato.


10. Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore al momento della sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle due Autorità.

Roma, 8 giugno 2018


per la BANCA D'ITALIA

Il Governatore



per la CONSOB

Il Presidente



Protocolli di intesa tra la Banca d'Italia e la Consob

1. Protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del d.lgs. n. 58/1998 (TUF) del 31 ottobre 2007
2. Protocollo d'intesa per la consultazione dei dati contenuti nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia del 31 ottobre 2007
3. Protocollo d'intesa per lo scambio dei pareri relativi ai provvedimenti autorizzativi del 7 novembre 2008
4. Protocollo d'intesa sullo scambio dati dell'8 settembre 2009
5. Protocollo d'intesa in materia di controlli antiriciclaggio del 28 settembre 2011
6. Protocollo d'intesa in materia di scambio di informazioni sulle banche che effettuano offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli di debito del 21 maggio 2012
7. Protocollo d'intesa in materia di esercizio della vigilanza sui sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso del 30 luglio 2012